

TI_GERICHTE 12.2015.149 vom 25. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.149

FR: TI_GERICHTE 12.2015.149 du 25 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.149 del 25 gennaio 2016

Regeste

Procedura di conciliazione - mancata comparsa dell'istante - stralcio della procedura di conciliazione - istanza di restituzione - appello

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.01.2016 12.2015.149

Procedura di conciliazione - mancata comparsa dell'istante - stralcio della procedura di conciliazione - istanza di restituzione - appello

Incarto n. 12.2015.149 Lugano 25 gennaio 2016 /rn In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. 085/2015-Ov dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest - promossa con istanza di conciliazione 3 giugno 2015 da AP 1 rappr. dall'avv. RA 1 contro AO 1 AO 2 tutti rappr. dall'avv. RA 2 chiedente l'annullamento della disdetta del contratto di locazione significata il 4 maggio 2015 e in via subordinata la concessione di una protrazione del contratto per 6 anni fino al 30 giugno 2021, che l'Ufficio di conciliazione con decisione 30 giugno 2015 ha stralciato dai ruoli in quanto priva d'oggetto; ed ora, avendo l'Ufficio di conciliazione successivamente respinto con decisione 1° settembre 2015 l'istanza di restituzione 3 luglio 2015 dell'istante volta ad ottenere la convocazione delle parti a una nuova udienza di conciliazione, sull'appello 11 settembre 2015 con cui l'istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare lo stralcio reso il 30 giugno 2015 e di citare le parti a una nuova udienza di conciliazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre i convenuti con risposta 29 ottobre 2015 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; preso atto che le parti hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (l'istante in data 9 dicembre 2015) e un allegato di duplica spontanea (i convenuti l'11 dicembre 2015); letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che con contratto 23 giugno 2014 (doc. C) AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione per 9 anni a AP 1 i locali commerciali siti al pianterreno ed al primo piano dello stabile denominato "_____ " a _____ per una pigione annua di fr. 372'000.- i primi 6 mesi, di fr. 384'000.- i successivi 12 mesi, di fr. 396'000.- l'anno seguente, di fr. 400'000.- l'anno e mezzo successivo e in seguito di somme indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, pagabili anticipatamente in rate mensili pari a 1/12 del canone annuale, a cui andavano poi aggiunte le spese accessorie di fr. 1'000.- mensili; che il 4 maggio 2015 (doc. B) i locatori hanno disdetto il contratto di locazione per il 30 giugno 2015, rilevando che la conduttrice era risultata in mora con il pagamento del saldo della pigione e delle spese accessorie del mese di marzo 2015; che con istanza di conciliazione 3 giugno 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo di annullare

la disdetta del contratto di locazione e in via subordinata di concederle una prorogazione dello stesso per 6 anni fino al 30 giugno 2021; che le parti sono state citate all'udienza di conciliazione del 30 giugno 2015, con l'obbligo di comparso personale; che, preso atto che l'allora amministratrice unica dell'istante, F _____, ingiustificatamente non era comparso all'udienza del 30 giugno 2015, l'Ufficio di conciliazione, con decisione di pari data, resa in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC, ha ritenuto che l'istanza andava considerata ritirata e l'ha pertanto stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto, senza caricare alle parti spese processuali ed assegnare ripetibili; che con istanza di restituzione 3 luglio 2015, avversata dai convenuti con osservazioni 17 luglio 2015, l'istante ha chiesto la convocazione delle parti a una nuova udienza di conciliazione, rilevando che la sua amministratrice unica era stata impossibilitata a presenziare all'udienza per motivi di salute che la rendevano inabile al lavoro con necessità di riposo, come risultava dal certificato allestito il 26 giugno 2015 dal dr. med. _____ da lei allora versato agli atti (doc. B/rest., secondo cui " ho visto oggi la sig.ra _____ F _____ per problematica medica acuta, esami sono in corso, verrà rivista per il decorso. È inabile al lavoro dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni. Raccomandiamo riposo e tranquillità "); che con decisione 1° settembre 2015 l'Ufficio di conciliazione ha respinto l'istanza di restituzione senza caricare alle parti spese processuali ed assegnare ripetibili, rimproverando all'istante di non aver provato l'impedimento alla comparso personale della propria amministratrice unica già in occasione dell'udienza ed evidenziando che il certificato medico poi versato agli atti, pur attestando un'inabilità al lavoro, non si esprimeva con certezza sul (ben differente) concetto di inabilità alla comparso in udienza; che con l'appello 11 settembre 2015, che qui ci occupa, l'istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare lo stralcio reso il 30 giugno 2015 e di citare le parti a una nuova udienza di conciliazione con protesta di spese e di ripetibili, contestando che l'impedimento alla comparso personale dovesse essere provato già in occasione dell'udienza, ribadendo che il certificato medico versato agli atti era sufficiente per attestare quell'impedimento (e in caso di dubbio l'Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto chiederle delucidazioni) e lamentando il fatto che le osservazioni 17 luglio 2015 della controparte le fossero state notificate solo con la decisione di reiezione dell'istanza; che con risposta 29 ottobre 2015 i convenuti hanno chiesto di dichiarare l'appello irricevibile, in via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili; che con replica spontanea 9 dicembre 2015, su cui i convenuti si sono espressi con allegato spontaneo 11 dicembre 2015, l'istante ha ribadito le sue precedenti richieste (sull'ammissibilità di un allegato di replica spontanea presentato dopo oltre 20 giorni dalla notificazione della presa di posizione della controparte, cfr. TF 17 aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4); che, in base alla legge, ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha compiuto tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è comparso (art. 147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice dà alla controparte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente (art. 149 CPC); che la giurisprudenza (TF 7 novembre 2013 4A_137/2013 consid. 3, 6 e 7, 14 gennaio 2014 4A_343/2013 consid. 5) ha già avuto modo di stabilire che l'Ufficio di conciliazione che ha

emanato un decreto di stralcio in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC nell'ambito di una causa di contestazione della disdetta può essere richiesto di esprimersi su un'istanza di restituzione ex art. 148 CPC e che la sua decisione sul tema, nonostante il chiaro tenore dell'art. 149 CPC, può fare oggetto, a dipendenza del valore della lite, di un reclamo o di un appello; che, ciò premesso, i convenuti non possono essere seguiti laddove pretendono che l'appello dell'istante debba essere dichiarato irricevibile: il fatto che le domande d'appello possano eventualmente essere state imprecise (nella misura in cui l'istante non ha qui formalmente chiesto l'annullamento - in realtà implicito - della decisione 1° settembre 2015 e invece ha pure chiesto l'annullamento - non domandato a suo tempo ma pure implicito - della decisione 30 giugno 2015) non comporta in effetti la sanzione dell'irricevibilità del gravame per l'erroneità della domanda di giudizio se, come nel caso di specie, dal suo contenuto risulta comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla sua irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5); nemmeno si può poi sanzionare l'appello dell'istante per il fatto che quest'ultima si è limitata ad inoltrare una domanda di restituzione ed abbia invece ommesso di impugnare con reclamo o appello anche il giudizio di stralcio come auspicato da una parte della dottrina (Tappy , Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 149 CPC), la parte maggioritaria della dottrina non ritenendo necessario l'inoltro di una separata impugnativa contro il giudizio di stralcio (Frei , Berner Kommentar, n. 10 ad art. 149 CPC; Gozzi , Basler Kommentar, 2^a ed., n. 8 ad art. 149 CPC, secondo i quali l'accoglimento dell'istanza di restituzione implica l'annullamento delle decisioni rese nel frattempo, ivi compreso di un eventuale giudizio di stralcio); e neppure si può ritenere irricevibile l'appello dell'istante per il fatto che quest'ultima non abbia indicato il valore litigioso, che concretamente è di almeno fr. 3'284'000.- (essendo pari alle pigioni e alle spese accessorie dovute nel caso in cui la disdetta fosse annullata, ovvero in concreto fino alla scadenza del contratto a tempo determinato, cfr. DTF 111 II 284 consid. 1) ed è con ciò chiaramente superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC); che passando ora ad esaminare le censure d'appello, si osserva che l'istante rimprovera preliminarmente all'Ufficio di conciliazione di averle notificato le osservazioni 17 luglio 2015 della controparte, in violazione del suo diritto di essere sentito, solo con la decisione di reiezione dell'istanza di restituzione; che il diritto di essere sentito, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui la regola vale soltanto a condizione che l'esercizio del diritto di essere sentito sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2, 27 agosto 2012 6B_168/2012 consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2, 31 maggio 2011 6B_76/2011 consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1, in: RSPC 4/2009 p. 354 con nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2; Cocchi/Trezzini/Bernasconi , Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA 10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71); che nel caso di specie l'istante ha di per sé ragione a censurare il fatto che le osservazioni 17 luglio 2015 dei convenuti non le siano state notificate prima dell'emanazione della decisione sulla restituzione, evidenziando

che ciò le avrebbe pure impedito di replicare; senonché, siccome non si vede, né l'istante in definitiva lo spiega, quale influenza avrebbe potuto avere una sua eventuale replica ed in particolare quali sarebbero state le rilevanti nuove allegazioni e prove che essa avrebbe potuto presentare all'Ufficio di conciliazione nell'ambito di un tale allegato, si deve concludere che la sua richiesta di annullare per questo motivo la decisione impugnata, vista anche la necessità di condurre la procedura di prima sede nel rispetto del principio di celerità, si esaurisce in un esercizio di stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto e dev'essere disattesa; che la questione a sapere se l'impedimento alla comparsa personale non dovesse essere provato già in occasione dell'udienza e se il certificato medico versato agli atti fosse sufficiente per attestare quell'impedimento può invece rimanere irrisolta: in effetti, se così anche fosse, ciò non basterebbe ancora per riformare il querelato giudizio a favore dell'istante; che per costante dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell'inosservanza del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve misura ai sensi dell'art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le necessarie misure (Gozzi , op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014 consid. 3.2 pubbl. in SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1); che nel caso di specie l'istante non ha preteso, ancor prima che dimostrato, che l'impedimento occorso alla sua amministratrice unica F _____, ossia la non meglio precisata " problematica medica acuta " (doc. B/rest.) diagnosticatale venerdì 26 giugno 2015, costituisca un problema di salute talmente grave ed improvviso da impedirle non solo di presenziare (come da lei sempre affermato) all'udienza prevista per il successivo martedì 30 giugno 2015 ma anche, e soprattutto, da non permetterle entro quella data di prendere essa stessa le necessarie disposizioni o di darle al patrocinatore da lei già incaricato e che ha poi partecipato all'udienza, nel senso di chiedere di essere esentata dalla comparsa personale (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC) o di sollecitare un rinvio dell'udienza (art. 135 lett. b CPC); l'assenza di uno stato valetudinario dell'amministratrice unica dell'istante tale da impedirle una tempestiva presa di contatto con il proprio legale è per altro dimostrata dal fatto che la stessa, nonostante il certificato riportasse una sua inabilità al lavoro " dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni ", sia invece stata in grado di avvisarlo già prima del 3 luglio 2015 (data d'inoltro dell'istanza di restituzione all'Ufficio di conciliazione da parte del suo legale); che dovendosi pertanto ritenere che all'istante andava imputata un colpa non lieve per l'ingiustificata mancata comparsa personale all'udienza del 30 giugno 2015, è a ragione che l'Ufficio di conciliazione ha respinto la sua istanza di restituzione; che l'appello deve così essere respinto, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 e 108 CPC). Per i quali motivi, decide: 1. L'appello 11 settembre 2015 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili. 3.

Notificazione: - - Comunicazione all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di riconsunzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.